

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci delegati del 25 maggio 2023

Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

1. E' costituita ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 una società di mutuo soccorso tra i dipendenti ed i pensionati delle Società del Gruppo FNM (inteso quale comprensivo delle società che siano legate da rapporti di controllo o colleganza ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile) avente lo scopo di erogare:
 - a) sussidi integrativi, sostitutivi e complementari del servizio sanitario nazionale;
 - b) sussidi diversi;secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento.
2. Tale società assume il nome di "Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso Ferrovie Nord Milano" in seguito denominata Cassa Integrativa.
3. La Cassa Integrativa ha sede a Milano in Piazzale Cadorna n. 14.
4. La Cassa Integrativa non ha fini di lucro.

Art. 2 SOCI

1. Alla Cassa Integrativa possono aderire:
 - a) i dipendenti assunti con:
 - 1) contratto a tempo indeterminato;
 - 2) altre tipologie di contratto di durata superiore a sei mesi;
 - b) i pensionatidelle Società di cui all'art. 1 comma 1 con le quali sia contrattualmente previsto il contributo a carico delle società stesse, nei modi previsti dall'art. 3.
2. Ogni comunicazione della Cassa Integrativa sarà inviata tramite email all'indirizzo comunicato dal Socio; in mancanza dell'indirizzo email le comunicazioni saranno inviate ai Soci dipendenti presso il rispettivo luogo di lavoro ed ai Soci pensionati presso l'ultima residenza conosciuta.
3. Alla Cassa Integrativa aderiscono in qualità di soci sostenitori le Società di cui all'art. 1 comma 1 con le quali sia contrattualmente previsto il contributo a carico delle società stesse.

Art. 3 ISCRIZIONE E RECESSO

1. L'iscrizione alla Cassa Integrativa deve essere richiesta dall'interessato secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
2. La domanda di iscrizione presuppone e comporta la conoscenza e la piena ed incondizionata accettazione, da parte dell'interessato, delle norme del presente Statuto e del Regolamento della Cassa Integrativa, nonché delle norme collettive e delle loro successive variazioni.
3. Nel Regolamento sono previsti i limiti e le modalità con i quali i Soci possono richiedere la continuità di iscrizione nel caso in cui non ci sia continuità fra due rapporti di lavoro.
4. I pensionati possono confermare l'iscrizione purché, all'atto della quiescenza, siano iscritti alla Cassa Integrativa per un periodo non inferiore ai dieci anni e confermino la loro adesione alla Cassa Integrativa entro sei mesi dalla cessazione dal servizio.
5. È facoltà del Consiglio di Amministrazione autorizzare, per eccezionali giustificati motivi, la conferma di iscrizione del pensionato nei casi in cui non fossero maturati i dieci anni di iscrizione per cause indipendenti dalla volontà dell'interessato.
6. I Soci dipendenti, che cessano il rapporto di lavoro prima di aver maturato il diritto alla pensione, fruendo di specifici accordi individuali finalizzati all'esodo per pensionamento in

anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti previsti dalla normativa, possono confermare l'iscrizione purché siano iscritti alla Cassa Integrativa per un periodo non inferiore ai dieci anni e confermino la loro adesione alla Cassa Integrativa entro sei mesi dalla cessazione dal servizio.

7. I Soci dipendenti che cessano il rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento o da quelli di cui al precedente punto 6. non possono rimanere iscritti alla Cassa Integrativa.
8. L'iscrizione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda viene ricevuta dalla Cassa Integrativa.
9. Non sono ammesse iscrizioni retroattive.
10. Il Socio che intende dimettersi dalla Cassa Integrativa deve presentare dimissioni scritte, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
11. Il dipendente potrà essere riammesso dopo trascorsi almeno tre anni completi dalla data di efficacia delle dimissioni.
12. Le dimissioni dei Soci dipendenti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dalla Cassa Integrativa.
13. Le dimissioni dei Soci pensionati decorrono dal primo giorno del semestre successivo a quello per il quale il Socio ha versato il contributo associativo.

Art. 4 NUCLEO FAMILIARE

1. Ad ogni effetto del presente Statuto il nucleo familiare assistibile dell'iscritto è costituito da:
 - a) il coniuge;
 - b) i figli;
 - c) i genitori;
 - d) altri familiari a carico.
2. Per i familiari a carico del Socio il diritto al sussidio è subordinato al diritto alle detrazioni fiscali secondo la normativa in vigore.
3. Per la erogazione dei sussidi ai Soci dipendenti la Cassa Integrativa fa riferimento ai carichi fiscali utilizzati dalla società di appartenenza per la determinazione delle retribuzioni.
4. Per la erogazione dei sussidi ai Soci pensionati la Cassa Integrativa fa riferimento ai carichi fiscali indicati nella CU e/o nella dichiarazione dei redditi del Socio.
5. Per i Soci pensionati ogni variazione del nucleo familiare assistibile deve essere comunicata alla Cassa Integrativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 5 CONTRIBUTI/ENTRATE

1. La Cassa Integrativa provvede ai propri scopi con:
 - a) i contributi versati dalle Società del Gruppo FNM, di cui all'art. 1;
 - b) i contributi versati dai Soci dipendenti e dai Soci pensionati, anche a titolo di quota di iscrizione;
 - c) gli interessi di mora dei contributi;
 - d) gli interessi ed i rendimenti delle disponibilità amministrative;
 - e) ogni altro provento che spetti o affluisca alla Cassa Integrativa a qualsiasi titolo.
2. L'entità di tutti i contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) è definita a cura del Consiglio di Amministrazione nel Regolamento, che recepirà le indicazioni e le limitazioni contenute negli accordi sindacali di definizione dei contributi a carico delle Società del Gruppo FNM e dei Soci.

Art. 6
RITARDO NEL VERSAMENTO
DEI CONTRIBUTI

1. In caso di ritardato versamento dei contributi rispetto ai termini previsti dai Regolamenti, l'erogazione delle prestazioni è sospesa e sui contributi dovuti è applicata una penale, fissata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Integrativa.
2. È facoltà del Consiglio di Amministrazione della Cassa Integrativa, ove non sia stata versata dall'iscritto alcuna somma a titolo di contributo per un periodo continuativo pari ad almeno sei mesi, disporre, previa lettera di diffida, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la cancellazione dell'iscrizione ad ogni effetto, fermo restando l'obbligo al versamento dei contributi dovuti alla data della cancellazione stessa.

Art. 7
QUOTA DI ISCRIZIONE

1. È dovuta da tutti i dipendenti che si iscrivono alla Cassa Integrativa una quota di iscrizione, il cui ammontare è stabilito a cura del Consiglio di Amministrazione nell'apposito Regolamento.
2. Tale premio dovrà essere corrisposto unitamente al versamento contributivo.

Art. 8
PRESTAZIONI

1. I contributi/entrate di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 saranno destinati con le modalità definite nell'apposito Regolamento, che recepirà le indicazioni e le limitazioni contenute negli accordi sindacali.
 - 1) Gli stessi saranno destinati all'erogazione di sussidi e prestazioni socio sanitari:
 - I) integrativi al Servizio Sanitario Nazionale
 - II) complementari al Servizio Sanitario Nazionale;
 - III) sostitutivi al Servizio Sanitario Nazionale;
 - 2) Il diritto ai sussidi di cui al punto 1) ha effetto dalla data di decorrenza dell'iscrizione.
 - 3) Il diritto ai sussidi di cui al punto 1) riguarda il Socio ed i familiari a carico.
 - 4) In conformità di quanto previsto dagli accordi sindacali, i contributi predetti potranno essere utilizzati per l'erogazione di ulteriori sussidi in conformità di quanto previsto nel Regolamento e nella Circolare sulle prestazioni.
 - 5) I sussidi di cui al paragrafo precedente saranno erogati secondo le modalità e i limiti previsti nel Regolamento.
 - 6) La Cassa integrativa rientra tra i soggetti aventi esclusivamente fine assistenziale.

Art. 9
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'erogazione delle prestazioni viene effettuata con le modalità ed i limiti stabiliti dai Regolamenti, che recepirà le indicazioni e le limitazioni contenute negli accordi sindacali, sempreché vi sia continuità e regolarità nei versamenti contributivi.
2. In caso contrario l'erogazione dei sussidi è sospesa fino alla regolarizzazione della posizione contributiva, sempreché questa intervenga entro sei mesi dalla richiesta di prestazioni.
3. Trascorso inutilmente tale periodo, la richiesta di sussidio si considera definitivamente respinta ad ogni effetto.

4. Il diritto alle prestazioni è subordinato alla condizione che, nel momento in cui la spesa viene effettivamente sostenuta, l'interessato risulti effettivamente iscritto alla Cassa Integrativa, inerendo la prestazione stessa non già all'evento morboso bensì alla spesa sostenuta.

Art. 10 RICORSI

1. Avverso i provvedimenti della Cassa Integrativa in materia anagrafico-contributiva e di prestazioni, i Soci e Soci sostenitori hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 11 ORGANI DELLA CASSA INTEGRATIVA

1. Sono organi della Cassa Integrativa:
 - a) l'Assemblea dei Delegati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio Sindacale.

Art. 12 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo della Cassa Integrativa.
2. L'Assemblea è composta da trenta Delegati.
3. Tutti i Soci, in regola con i versamenti contributivi, hanno diritto di voto per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati.
4. I Soci dirigenti, non possono essere eletti nell'Assemblea dei Delegati.
5. Per ogni Società con un numero di iscritti superiore a venti verrà eletto almeno un Delegato.
6. Tale vincolo non si applica per quelle Società nelle quali nessun dipendente si sia candidato oppure nessun candidato abbia ottenuto almeno una preferenza.
7. Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, il vincolo che per ogni Società con un numero di iscritti superiore a venti verrà comunque eletto almeno un Delegato, non si applica.
8. Ogni società, fermo restando quanto previsto sopra, potrà eleggere un massimo di tredici dei Delegati componenti l'Assemblea.
9. Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, si applicherà il vincolo che per ogni Società possono essere eletti un massimo di tredici dei Delegati componenti l'Assemblea.
10. Per ognuna delle categorie di iscritti (dipendenti e pensionati) verrà eletto almeno un Delegato.
11. Tale vincolo non si applica per quelle categorie di iscritti nelle quali nessun Socio si sia candidato oppure nessun candidato abbia ottenuto almeno una preferenza.
12. Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, il vincolo che per ogni categoria di iscritti verrà eletto almeno un Delegato, non si applica.
13. Le modalità di elezione e di sostituzione dei Delegati sono definite, a cura del Consiglio di Amministrazione, nell'apposito Regolamento per l'Elezione dei Delegati.
14. Tutti i componenti dell'Assemblea dei Delegati, nonché i loro eventuali successori in caso di

dimissioni o decadenza, devono possedere la qualifica di Socio della Cassa Integrativa, senza soluzioni di continuità, dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello di elezione dell'Assemblea dei Delegati.

15. I delegati durano in carica cinque anni (esercizi) e possono essere rieletti.
16. Sono incompatibili le cariche di Delegato, di membro del Consiglio di Amministrazione e di componente del Collegio Sindacale.
17. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
18. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea delibera in materia di:
 - a) approvazione del bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività della Cassa Integrativa;
 - c) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per la componente dei Soci dipendenti e pensionati;
 - d) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
 - e) conferimento e revoca, su proposta del Collegio dei Sindaci, di un incarico di revisione legale dei conti a soggetti esterni, revisore contabile o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero competente;
 - f) revoca degli Amministratori e Sindaci per la parte della componente dei Soci dipendenti e pensionati;
 - g) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 37;
 - h) scioglimento della Cassa Integrativa, secondo quanto previsto dal successivo art. 38.

Art. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicare, a ciascun Delegato, con le modalità di cui all'art. 2, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Dell'avviso di convocazione il Delegato dovrà accusare ricevimento alla Cassa Integrativa.
3. In caso di particolare urgenza la convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere trasmessa almeno tre giorni prima della data della riunione.
4. L'Assemblea in seconda convocazione può riunirsi non prima di un'ora da quella fissata per la prima e può essere indetta con lo stesso avviso e nello stesso luogo.
5. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
6. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Delegati, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Delegati;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Delegati presenti.
3. Ogni Delegato ha diritto ad un voto.
4. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato.
5. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
6. Ciascun Delegato può essere portatore al massimo di una delega.
7. Per modificare l'atto costitutivo della Cassa Integrativa o il suo Statuto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di cui al successivo art. 37.
8. Per deliberare lo scioglimento della Cassa Integrativa l'Assemblea delibera con le maggioranze di cui al successivo art. 38.

Art. 16

VERBALE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza da un Segretario designato dal Presidente dell'Assemblea ed è sottoscritto dal Segretario e da chi presiede l'Assemblea.
2. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 17

SOSTITUZIONE DEI DELEGATI

1. Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più Delegati si provvede alla sostituzione secondo quanto stabilito dall'art. 12 con le modalità che sono definite a cura del Consiglio di Amministrazione nell'apposito Regolamento per l'Elezione dei Delegati.
2. Qualora nonostante le sostituzioni, di cui al precedente comma, venga a mancare la metà dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indire le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 membri:
 - a) due Consiglieri nominati di concerto dalle Società del Gruppo FNM o, in mancanza di accordo, dalla Società capogruppo;
 - b) quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Delegati; i Soci dirigenti, non possono essere eletti dall'Assemblea dei Delegati.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni (esercizi).
3. I Consiglieri, nonché i loro eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, devono possedere la qualifica di Socio della Cassa Integrativa, senza soluzione di continuità, avendo un minimo di un anno di anzianità d'iscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di elezione dell'Assemblea dei Delegati.

4. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, dovranno essere scelti tra i Soci della Cassa Integrativa.
5. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente il Consigliere decade dalla carica e si provvede alla sostituzione con i criteri di cui al successivo art. 25.
6. Sono incompatibili le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Delegato e di componente del Collegio Sindacale.
7. Sono incompatibili le cariche di membro elettivo del Consiglio di Amministrazione con le cariche di coordinatore aziendale e/o di gruppo R.S.U. e/o R.S.A., di Componente delle Segreterie sindacali a livello territoriale, a livello regionale ed a livello nazionale.
8. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei Delegati, ai sensi dell'art. 12.
9. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 19 ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

1. I quattro Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Delegati vengono eletti con le seguenti modalità:
 - a. la votazione avviene su liste di candidati;
 - b. ogni lista è composta da quattro candidati;
 - c. possono essere candidati i Soci con i requisiti di cui all'art. 18;
 - d. ogni lista deve essere sostenuta da almeno un quarto più uno dei delegati che compongono, in quanto presenti, l'Assemblea;
 - e. ogni delegato può sostenere e/o essere candidato in una sola lista;
 - f. in caso di sottoscrizione e/o candidatura in più liste, le firme saranno annullate e le candidature saranno nulle.
 - g. risulteranno eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
 - h. in caso di parità di voti fra le liste si provvederà ad una nuova presentazione delle liste e ad una nuova votazione.
2. Il Delegato che viene eletto in Consiglio di Amministrazione automaticamente decade dalla carica di Delegato e si provvede pertanto alla sua sostituzione secondo quanto stabilito dall'art. 17.

Art. 20 CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, mediante avviso con il relativo ordine del giorno.
2. La Segreteria trasmetterà l'avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci, con le modalità di cui all'art. 2, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
4. Se un Consigliere o un Sindaco effettivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica e si provvede alla sostituzione con i criteri di cui ai successivi art. 25 o art. 33.

Art. 21
ATTRIBUZIONI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare la Cassa Integrativa ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge nel proprio ambito, a maggioranza dei componenti, il Presidente, scegliendolo fra i membri nominati dalle Società del Gruppo FNM, il Vicepresidente ed il Segretario, scegliendoli nell'ambito dei membri designati dall'Assemblea;
 - b) convoca l'Assemblea dei Delegati;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - d) delibera sull'impiego ed amministrazione dei fondi in rapporto alle disponibilità con riguardo all'equilibrio economico e finanziario delle singole gestioni;
 - e) delibera sugli acquisti e sulle alienazioni di beni sia mobiliari che immobiliari;
 - f) delibera sulla misura e sulla forma delle prestazioni secondo la modalità ed i limiti previsti dal Regolamento di cui al presente articolo, lettera o), predispone e delibera la circolare sulle prestazioni;
Allo scopo il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della professionalità di consulenti medici e medici odontoiatri.
 - g) delibera sulla interpretazione ed applicazione delle norme statutarie;
 - h) definisce l'organizzazione della Cassa Integrativa;
 - i) cura la trasparenza della Cassa Integrativa nella comunicazione agli iscritti;
 - j) cura la gestione della Cassa Integrativa;
 - k) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta dalla Cassa Integrativa;
 - l) stabilisce le modalità di iscrizione alla Cassa Integrativa;
 - m) stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
 - n) determina la somma aggiuntiva da applicarsi sui contributivi versati in ritardo;
 - o) emana apposito Regolamento, che recepirà le indicazioni e le limitazioni contenute negli accordi sindacali di definizione dei contributi a carico delle Società del Gruppo FNM, contenente:
 - 1) modalità e limiti per la determinazione dei contributi a carico delle Società del Gruppo FNM;
 - 2) modalità e limiti per la determinazione dei contributi a carico dei Soci;
 - 3) modalità di erogazione delle prestazioni previste dall'art. 8 dello Statuto, che potranno anche essere diversificate in relazione alla differenziazione delle quote contributive dei Soci e delle Società del Gruppo FNM.Le eventuali modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione ai Regolamenti devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei Soci.
 - p) emana apposito "Regolamento per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati" che stabilisce le modalità per l'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati e la loro sostituzione in caso di dimissioni o decadenza;
 - q) indice le elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati;
 - r) sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali della Cassa Integrativa ed alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione della Cassa Integrativa medesima.
3. Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, vengono sottoposte alla delibera assembleare le proposte che ottengano il voto favorevole di cinque membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

5. Ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega, spetta in via disgiunta la legale rappresentanza della Cassa Integrativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 22
DELIBERAZIONI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
 - a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione stesso, in caso di parità, prevale il voto del Presidente e, in sua assenza, quello del Vicepresidente, salvo il caso di cui all'art. 21 comma 3.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da processo verbale.

Art. 23
VERBALI DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 24
RAPPRESENTANTE LEGALE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale della Cassa Integrativa e sta per essa in giudizio.
2. Il Presidente sovrintende al funzionamento della Cassa Integrativa, con poteri di gestione ordinaria della stessa, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Vicepresidente sostituisce, in caso di impedimento, il Presidente. Nei confronti dei terzi, l'intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.
4. Il Segretario redige processo verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25
SOSTITUZIONI
DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più amministratori nominati dalle Società, queste provvedono alla sostituzione.
2. Qualora, durante il mandato, venga a mancare un Amministratore nominato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con il sistema della cooptazione, scegliendo il sostituto tra i Soci con i requisiti di cui all'art. 18.
3. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, il Presidente convoca l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con le modalità di cui all'art. 19.
4. Gli amministratori nominati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26
RESPONSABILITA'
DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidamente responsabili verso la Cassa Integrativa per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori.
2. Si applicano le norme di cui all'art. 2391 del Codice Civile in tema di conflitto di interessi.
3. In ogni caso gli Amministratori sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
4. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli Amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, da dolo o da dolo eventuale, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
5. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Presidente della Cassa Integrativa.
6. L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è deliberata dall'Assemblea ed è esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
7. La deliberazione concernente la responsabilità degli Amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.
8. La deliberazione dell'azione di responsabilità comporta la revoca dall'ufficio degli Amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto dei delegati. In questo caso l'Assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
9. In caso di revoca di uno o più Amministratori si applicano le norme di cui all'art. 25 del presente Statuto.

Art. 27
COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti e verrà nominato nel modo seguente:
 - a) un Sindaco effettivo ed uno supplente nominati di concerto dalle Società del Gruppo FNM

- o, in mancanza di accordo, dalla Società capogruppo;
- b) due Sindaci effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea dei Delegati.
2. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni (esercizi).
 3. Tutti i membri del Collegio Sindacale, nonché i loro eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, devono possedere la qualifica di Socio del Cassa Integrativa, senza soluzioni di continuità avendo un minimo di un anno di anzianità d'iscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di elezione dell'Assemblea dei Delegati.
 4. Sono incompatibili le cariche di componente del Collegio Sindacale, di Delegato e di membro del Consiglio di Amministrazione.
 5. Sono incompatibili le cariche di membro elettivo del Collegio Sindacale con le cariche di componente delle Segreterie di R.S.U. e/o di R.S.A., di Componente delle Segreterie sindacali a livello aziendale, a livello di gruppo, a livello territoriale, a livello regionale ed a livello nazionale.
 6. I membri del Collegio Sindacale hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati, ai sensi dell'art. 12.
 7. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 28 ELEZIONE DEI SINDACI

1. Due Sindaci effettivi ed uno supplente nominati dall'Assemblea dei Delegati vengono eletti con le seguenti modalità:
 - a) la votazione avviene su liste di candidati;
 - b) ogni lista è composta da un numero di candidati, Sindaci effettivi e Sindaco supplente, pari ai Sindaci da eleggere;
 - c) possono essere candidati i Soci con i requisiti di cui all'art. 27;
 - d) ogni lista deve essere sostenuta da almeno un quarto più uno dei delegati che compongono, in quanto presenti, l'Assemblea;
 - e) ogni delegato può sostenere e/o essere candidato in una sola lista; in caso di sottoscrizione e/o candidatura in più liste, le firme saranno annullate e le candidature saranno nulle.
 - f) risulteranno eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra più liste si provvederà ad una nuova presentazione delle liste e ad una nuova votazione.
2. Il Delegato che viene eletto nel Collegio Sindacale automaticamente decade dalla carica di Delegato e si provvede pertanto alla sua sostituzione secondo quanto stabilito dall'art. 17.

Art. 29 CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente mediante avviso con il relativo ordine del giorno.
2. Dopo tre assenze ingiustificate il componente del Collegio Sindacale decade dalla carica e viene sostituito dal Sindaco Supplente.

Art. 30 ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente, a maggioranza dei componenti,

- individuandolo tra i rappresentanti eletti dall'Assemblea.
2. In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Sindaco da Lui designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano di carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Sindaco più anziano di età.
 3. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
 4. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività della Cassa Integrativa con il suo scopo, controllare l'amministrazione della Cassa Integrativa FNM, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cassa Integrativa e sul suo concreto Funzionamento.
 5. Il Collegio può formulare all'Assemblea dei Delegati una proposta motivata in ordine al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisione legale dei conti a soggetti esterni, revisore contabile, società iscritte nel registro istituito presso il Ministero competente.
 6. Al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio di Amministrazione la sua relazione in merito alle risultanze dell'esercizio stesso.
 7. I Sindaci effettivi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 31 DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
2. Le delibere del Collegio Sindacale sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente e in sua assenza quello del Sindaco designato dal Presidente a sostituirlo.

Art. 32 VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il verbale di riunione del Collegio Sindacale è redatto dal Presidente ed è sottoscritto da tutti i Sindaci effettivi.

Art. 33 SOSTITUZIONE DEI SINDACI

1. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive parti.
2. Nel caso di ulteriore cessazione dalla carica di un Sindaco di nomina assembleare la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, con le modalità stabilite dall'art. 28.

Art. 34 RESPONSABILITA' DEI SINDACI

1. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno alla Cassa

Integrativa, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

2. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

Art. 35

BILANCIO DELL'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il progetto di bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.
4. L'avanzo o il disavanzo di ogni esercizio dovrà essere passato al "Fondo Provvidenze".
5. Le delibere riferite ad eventuali ripianamenti del Fondo Provvidenze dovranno essere assunte dall'Assemblea Ordinaria.
6. In caso di insufficienza del Fondo Provvidenze rispetto all'eventuale disavanzo da coprire, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio sottoporre la situazione all'Assemblea Straordinaria dei Soci ed alle parti sottoscrittrici degli accordi sindacali.
7. Il bilancio consuntivo viene messo a disposizione dei Soci mediante pubblicazione nel sito internet della Cassa Integrativa.

Art. 36

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo ed alla interpretazione del presente Statuto, ove non riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sono deferite, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione di un collegio arbitrale irrituale composto di tre arbitri.
2. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio, è nominato d'accordo dai primi due arbitri. In mancanza di accordo, così come nel caso che una parte non provveda alla nomina di sua competenza entro trenta giorni dalla notifica con raccomandata con avviso di ricevimento, la nomina è devoluta al Presidente del Tribunale di Milano.
3. Il collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità.
4. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico.
5. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.
6. Le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

Art. 37

MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria.
2. L'Assemblea chiamata a modificare lo Statuto è regolarmente costituita, con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati.
3. La delibera è valida se adottata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri che compongono – in quanto presenti - l'Assemblea dei Delegati.

4. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non sia possibile convocare in via urgente l'Assemblea per l'adozione di modifiche statutarie ovvero qualora l'Assemblea regolarmente convocata sia andata deserta, ha l'obbligo di apportare allo statuto le modifiche che si rendano necessarie per evitare un danno alla Cassa Integrativa esclusivamente a seguito di eventuali variazioni del quadro normativo di riferimento, di indicazioni o prescrizioni dei ministeri o altri enti di controllo competenti allo scopo di adeguare in maniera tempestiva le norme statutarie alla legislazione vigente pro-tempore.
5. Le modifiche in oggetto devono essere convalidate dall'Assemblea dei Delegati nella successiva adunanza con la maggioranza di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 38
SCIoglimento DELLA
CASSA INTEGRATIVA

1. Oltre che per eventuali cause derivanti da disposizioni di legge, la Cassa Integrativa si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
2. L'Assemblea chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento della Cassa Integrativa è validamente costituita con la presenza di almeno quattro quinti dei membri che compongono l'Assemblea dei Delegati, anche in seconda convocazione.
3. La delibera relativa è valida se adottata con voto favorevole di almeno tre quarti dei membri che compongono l'Assemblea dei Delegati, anche in seconda convocazione.
4. In caso di scioglimento della Cassa Integrativa, eventuali eccedenze dovranno essere devolute ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici operanti nel gruppo di riferimento o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli art. 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 39
NORMA GENERALE

1. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le disposizioni previste dalle Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche.